



Ordinanza bio, URA, SSRA	
In generale	
Campo d'applicazione	L'Ordinanza bio non si applica agli insetti giusta LDerr. (Ord.bio, art. 1) <a href="#">Con la revisione della legge sulle derrate alimentari, dal 1° maggio 2017 sono ammesse come derrate alimentari tre specie di insetti. Dato che l'Ord.bio non disciplina requisiti specifici per i prodotti, gli insetti sono ora esplicitamente esclusi.</a>
Enti di certificazione	Integrazione delle competenze dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) relative agli enti di certificazione (EC), integrazione dell'obbligo per gli EC di fornire sostegno all'UFAG nell'adempimento dei compiti. (Ord.bio, art. 28 cpv. 1, 2, 3 e 4)
Agricoltura	
Definizione di azienda	È ora regolamentato esplicitamente che tutte le aziende nelle quali la produzione risponde alle esigenze dell'Ordinanza bio sono considerate aziende biologiche, indipendentemente dal fatto che la produzione avvenga in modo indipendente o dipendente dal suolo. (Ord.bio, art. 5) <a href="#">Nessuna modifica sul piano del contenuto bensì regolarizzazione della prassi.</a>
Riconoscimento di unità di produzione, conversione abbreviata risp. per tappe	I criteri per il riconoscimento di unità di produzione come aziende biologiche autonome sono esplicitamente integrati nell'Ordinanza bio. (Ord.bio, art. 7 cpv. 5 e 6) <a href="#">Il principio della globalità aziendale in agricoltura biologica è ancorato nell'articolo 15 capoverso 2 della LAg e nell'articolo 6 dell'Ord.bio. Con l'inserimento esplicito dei criteri per unità di produzione come azienda bio autonoma (nuovo articolo 7), l'applicazione dell'Ordinanza bio per quanto riguarda la globalità aziendale è ora più chiara e trasparente. Non si tratta di un allentamento dell'attuale prassi.</a> La competenza per il riconoscimento di unità di produzione come azienda bio autonoma, per la conversione abbreviata e per la conversione per tappe spetta ora agli enti di certificazione (EC) che devono comunicare le loro decisioni all'UFAG e alle autorità cantonali. (Ord.bio art. 7 cpv. 5 e 6, art. 8 cpv. 1bis, art. 9 cpv. 2 e4, art. 30e cpv. 4bis)
Protezione delle piante	Aggiunta zolfo calcico e carbone vegetale (Ord.bio DEFR, allegato 1)
Allevamento di animali, URA/SSRA	Se un'esigenza URA o SSRA non può essere adempiuta a causa di una decisione di autorità (p. es. influenza aviaria) o di una terapia temporanea ordinata per iscritto da un veterinario, i contributi non sono ridotti. (OPD, art. 72 cpv. 4) <a href="#">Il documento relativo alla terapia temporanea ordinata dal veterinario deve essere a disposizione in azienda a partire dalla deroga dai requisiti URA e SSRA.</a> «Modifica» (mesi > giorni) concernente gli animali della specie equina. (OPD, art. 73 lett. b) <a href="#">In relazione all'Ordinanza sulla terminologia agricola.</a> Abrogazione della categoria di animali «agnelli». (OPD, art. 73 lett. d) <a href="#">Per gli agnelli non sono più versati contributi per il benessere degli animali.</a> Nuove categorie di animali «bisonti» e «cervi». (OPD, art. 73 lett. h) <a href="#">Contributi URA per bisonti e cervi se possono pascolare su grandi superfici.</a> Non sono più versati contributi SSRA per stalloni, becchi e verri da allevamento. (OPD, art. 74 cpv. 2) Non sono più versati contributi URA per conigli (OPD, art. 75 lett. 2) Autorizzazioni speciali per singole aziende: dal 2018 solo per aziende senza possibilità di uscita in una regione di montagna. Nessun'altra modifica concernente autorizzazioni speciali (OPD, art. 76) <a href="#">Ad eccezione di alcune autorizzazioni speciali per singole aziende concernenti l'uscita all'aperto di bovini non vi sono modifiche per quanto riguarda le autorizzazioni speciali per singole aziende. Ai titolari di</a> <a href="#">- un'autorizzazione speciale per singole aziende concernente l'uscita di bovini o</a> <a href="#">- di altre autorizzazioni speciali per singole aziende non limitate nel tempo</a> <a href="#">si raccomanda di informarsi prossimamente presso i servizi agricoli cantonali.</a> <a href="#">A tutti gli altri titolari di un'autorizzazione speciale per singole aziende si raccomanda di mettersi in contatto con i servizi cantonali dell'agricoltura alcuni mesi prima della scadenza</a> Nuovo: struttura semplificata con alcuni adeguamenti di natura materiale. (OPD, allegato 6) <a href="#">Alla fine di novembre l'UFAG pubblicherà il documento «OPD con spiegazioni». Nelle disposizioni sono stati modificati fra l'altro i seguenti punti:</a> <a href="#">- nettamente meno prescrizioni riguardo alla documentazione (maggior responsabilità individuale)</a> <a href="#">- nuova norma relativa alle deroghe per «uscita quotidiana al pascolo», fra l'altro in merito alla superficie della corte non coperta per ovaie e allevamento.</a> <a href="#">- nuova norma concernente il lato aperto dell'ACE (allevatori di pollame che per il 2018 hanno inoltrato una domanda per contributi per il benessere degli animali per pollame da reddito devono adempiere questa nuova prescrizione solo a partire dal 1° gennaio 2019.)</a>
Trasformazione	
Diversi	Adeguamento dei riferimenti relativi alla nuova legge sulle derrate alimentari entrata in vigore il 1° maggio 2017 (div. articoli)
Coadiuvanti	Aggiunta idrossido di ammonio come agente di rivestimento per uova. (Ord.bio DEFR, allegato 3. parte B, cfr. 2)



### Ordinanza bio, URA, SSRA

Importazione	
Enti di certificazione	L'allestimento dell'elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo è ora di competenza del DEFR (e non più dell'UFAG). Le domande per l'inserimento nell'elenco vanno rivolte all'UFAG. L'elenco sarà integrato come allegato nell'Ord.bio DEFR. (Ord.bio art. 23a, Ord.bio DEFR allegato 4a)
Certificato di controllo	Introduzione del sistema TRACES (Trade Control and Expert System) dell'UE per la compilazione dei certificati di controllo. (Ord.bio art. 24, Ord.bio DEFR art. 16a, art. 16b, art. 16c cpv. 1, 4 e 5, art. 16d, art. 16f cpv. 2, 3, 4, 6 e 7) <b>Obiettivi: mantenere l'equivalenza con l'UE, semplificazione amministrativa per operatori del mercato, miglior rintracciabilità dei prodotti bio, sicurezza dei certificati di controllo, notifica di irregolarità e violazioni.</b>
Ord.bio SSRA OPD	Ordinanza sull'agricoltura biologica del Consiglio federale Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (nell'Ordinanza sui pagamenti diretti) Ordinanza sui pagamenti diretti
URA DEFR Ord.bio DEFR	Uscita regolare all'aperto (nell'Ordinanza sui pagamenti diretti) Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica



### Direttive Bio Suisse Agricoltura

In generale	
Conversione e globalità aziendale	Precisazione: le comunità aziendali possono essere costituite solo tra aziende Gemma. (Parte II, art. 1.5.2.1) Precisazione: una conversione per tappe in frutticoltura è possibile solo per colture permanenti. (Parte II, art. 1.3)
Produzione vegetale	
Selezione, riproduzione	Per la coltivazione di colza HOLL è ora possibile l'impiego di varietà ibride. (Parte II, art. 2.2.7) <b>Per la colza HOLL (High Oleic Low Linolenic) esistono solo varietà ibride; la modifica permette la coltivazione biologica. Per tutti gli altri tipi di colza anche in avvenire non è possibile l'impiego di varietà ibride.</b>
Approvvigionamento con sostanze nutritive	Digestato / liquame fermentato può essere ritirato solo da impianti di biogas che non trattano prodotti imballati in materiale plastico. Termine di transizione fino al 31.12.2018. (Parte II, art. 2.4) <b>Questa novità entra in vigore solo l'1.1.2019. Nel 2018 sarà definito nel dettaglio quali materiali, risp. tecnologie sono interessati, risp. quale parte residua di plastica sarà tollerata.</b>
Forzatura e produzione di germogli	Il numero di componenti del substrato utilizzabili per i germogli verdi è stato ampliato. (Parte II, art. 3.5.2.1) <b>Sono ora ammessi altri componenti organici e minerali non lavorati. Non sono invece ammessi i substrati minerali trattati e sintetici (p. es. perlite).</b> I germogli verdi prodotti indipendentemente dal suolo vanno sempre venduti assieme al substrato. (Parte II, art. 3.5.2.3)
Allevamento di animali	
Foraggiamento	Foraggio per ruminanti: parte minima di erba (fresca, insilata o essiccata) 75 per cento nelle zone di pianura e 85 per cento nelle zone di montagna, calcolato sulla base della razione annua. (Parte II, cap. 4.2) <b>La modifica è già stata decisa nel 2016 con periodo di transizione.</b> Per l'utilizzo di mangimi che non figurano nell'elenco dei foraggi di Bio Suisse / Agroscope / FiBL è necessaria un'autorizzazione speciale. (Parte II, art. 4.2.3.5) <b>Questa disposizione è stata portata a livello di prescrizione. I mangimi che non figurano nell'elenco possono essere somministrati anche in avvenire solo su prescrizione del veterinario e per un periodo limitato. L'autorizzazione speciale va richiesta presso il gruppo mangimi del FiBL.</b> Le aziende che importano direttamente cereali foraggeri dall'estero devono coprire il fabbisogno con almeno il 60 per cento di cereali foraggeri indigeni. (Parte II, art. 4.2.3.1) <b>Coloro che preparano le miscele da sé devono rispettare gli stessi requisiti come i mangimifici</b> Per coloro che preparano le miscele da sé la soia proveniente dall'Europa deve rappresentare almeno il 70 per cento della soia importata. (Parte II, art. 4.2.3.1) <b>Coloro che preparano le miscele da sé devono rispettare gli stessi requisiti come i mangimifici.</b>
Suini	I suini ora devono ricevere quotidianamente erba, fieno o una coltura campicola raccolta intera (fresca o insilata). Per tenerli occupati va messa a disposizione paglia lunga. (Parte II, art. 5.4.2) <b>Con il foraggio grezzo aumenta la percentuale di fibre nel foraggio con un effetto positivo sulla salute dello stomaco.</b>
Pollame	A partire da 500 galline ovaiole è ora obbligatoria una corte in caso di intemperie. Può essere coperto al massimo un terzo della superficie. (Parte II, art. 5.5.3.8) <b>Per le aziende Gemma con pollai già esistenti il 31.12.2017 vale un periodo transitorio fino al 31.12.2019.</b>
Insetti	Vi sono ora disposizioni esecutive relative alla produzione di insetti. (Parte II, cap. 5.9)



**Direttive Bio Suisse Trasformazione e commercio**

In generale	
Contrassegno, presenza sul mercato	<p>Il territorio svizzero è ora definito nell'art. 2 dell'Ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA). (Parte III, art. 1.10.2.2)  <b>La definizione è stata ripresa in tutti i capitoli rilevanti analogamente a 1.10.2.2.</b></p> <p>Precisazione riguardo al calcolo percentuale di prodotti costituiti da diverse materie prime risp. da una sola materia prima di origine agricola (Parte III, art. 1.10.2.2)  <b>Nessuna deroga alla norma relativa alla provenienza svizzera. Con la direttiva non era inteso che p. es. il latte provenisse dalla Svizzera solo in misura del 90 per cento.</b></p>
Dichiarazione	L'acqua va dichiarata come parte della ricetta. (Parte III, art. 1.10.3)
Controllo degli organismi nocivi (trasformazione, stoccaggio)	<p>Adattamento campo di applicazione: aggiunte di rami / settori che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva; deroga per aziende di trasformazione artigianale del latte con certificazione Fromarte valida. (Parte III, art. 1.12.1.2)</p> <p>Trattamenti estesi solo in locali vuoti, vale a dire che vanno rimossi dai locali anche i materiali da imballaggio per prodotti Gemma. (Parte III, art. 1.12.4.3 b e «Allegato 3 alla parte III, art. 1.12» art. 3.1 e 3.2)</p>
Prodotti specifici	
Latte e latticini	<p>Le prescrizioni relative alla durata di immagazzinamento del latte sono state abrogate. (Parte III, art. 2.1.1)  <b>Valgono le disposizioni di legge.</b></p> <p>Aggiunta: fino al 31.12.2019 l'1 per cento della quantità di latte in trasformazione può essere anche di origine non biologica. (Parte III, art. 2.1.4.1)  <b>Dal 2014 per la preparazione delle colture è ammesso solo latte biologico. È poi emerso che diversi licenziatari hanno ottenuto risultati meno buoni con latte UHT Gemma. Fino alla fine del 2019 sarà di nuovo permesso l'utilizzo di latte convenzionale per avere sufficiente tempo per risolvere il problema.</b></p> <p>Precisazione iogurt, ecc.: amidi di qualità Gemma possono essere aggiunti solo per la fabbricazione di masse di base. (Parte III, art. 2.4.2)  <b>Correzione dell'errore occorso in occasione dell'adeguamento 2016.</b></p> <p>Sale tampone: citrati per panna per caffè sono stati eliminati. È ammesso solo citrato di sodio. (Parte III, art. 2.7.5)  <b>Adeguamento all'Ord.bio DEFR.</b></p> <p>Aggiunta acido lattico e acido citrico per mozzarella. Parte III, art. 2.8.6)                      Aggiunta acido citrico per formaggio di siero di latte e mascarpone. (Parte III, art. 2.9.5)                      Aggiunta acido citrico per formaggio fuso. (Parte III, art. 2.10.6)  <b>Originariamente, giusta le direttive Bio Suisse, l'uso di acido citrico era ammesso per il formaggio. Giusta l'Ordinanza bio sulle derrate alimentari di origine animale, dal 2007 l'acido citrico non era più stato permesso ma da ottobre 2016 lo è di nuovo. La direttiva Bio Suisse viene adeguata all'Ordinanza bio e l'uso di acido citrico è di nuovo ammesso. L'acido lattico non è stato inserito nelle direttive per la produzione di mozzarella perché a lungo non è stato chiaro se è possibile produrre in tal modo mozzarella di qualità sufficiente.</b></p>
Frutta, verdura, erbe, funghi e germogli	<p>Aggiunta: contrassegno (etichettatura) con laser senza liquido di contrasto permesso. (Parte III, art. 4.1.5)  <b>Anziché con adesivi la frutta e la verdura sono contrassegnate con laser. Il contrassegno bio viene impresso sulla buccia.</b></p> <p>Succhi di frutta e verdura nonché nettari e sciroppi, aggiunta: fermentazione. (Parte III, art. 4.3.1)  <b>Finora la fermentazione non era inclusa nella lista.</b></p> <p>Germogli e forzatura, aggiunta: non possono essere rilasciate licenze per la produzione di germogli o la forzatura a aziende agricole non gestite in regime biologico. (Parte III, art. 4.7.1)</p>
Cereali, leguminose, proteine vegetali e i loro prodotti	<p>Aggiunta: l'estrusione e il trattamento termico di prodotti macinati vanno in ogni caso dichiarati (ma non nel prodotto finale riscaldato, p. es. nel pane). (Parte III, art. 5.2.7 / 5.3.6)  <b>Questo al fine di una dichiarazione trasparente.</b></p> <p>Pane, prodotti di panetteria fine e di biscotteria, incl. miscele di farine pronte: aggiunta lievito in polvere con additivi giusta 5.3.5 e eliminazione della frase relativa agli eccipienti. (Parte III, art. 5.3.3)  <b>Da diversi anni esistono sufficienti lieviti in polvere biologici e addirittura Gemma. Gli eccipienti nei lieviti in polvere devono essere biologici.</b></p> <p>Aggiunta enzima asparaginasi per panpepato. (Teil III, Art. 5.3.5)  <b>Può ridurre la formazione di acrilamide nel panpepato.</b></p> <p>Fecole, glutine, sciroppi di cereali e prodotti per la trasformazione di amidi in zuccheri: Il capitolo è stato aggiornato con l'aggiunta di prodotti per la trasformazione di amidi in zuccheri. (Parte III, cap. 5.5)                      Il succo di limone è stato eliminato. (Parte III, art. 5.5.4)  <b>Il succo di limone viene utilizzato per zuccheri invertiti trattati ora nel nuovo capitolo 12.1.</b>                      I riferimenti a sale e acido lattico sono stati cancellati, aggiunti cellulasi e quattro agenti filtranti. (Parte III, art. 5.5.6)  <b>Per questi prodotti non viene utilizzato sale. La cellulasi scinde la struttura che avvolge il glutine di frumento. Senza tale enzima i risultati ottenuti nella produzione di glucosio e glutine non sono soddisfacenti. L'acido lattico ha dovuto essere eliminato perché l'Ordinanza bio non ammette questo coadiuvante per la trasformazione per prodotti vegetali.</b></p>



**Direttive Bio Suisse Trasformazione e commercio (seguito)**

Cereali, leguminose, proteine vegetali e i loro prodotti	<p>Bevande a base di soia e di cereali: aggiunta amilasi, prodotti a base di alghe certificati non possono più essere utilizzati per l'apporto di calcio. (Parte III, art. 5.6.3)</p> <p>Per l'arricchimento con Lithothamnium Calcareum non sono utilizzate le alghe vere e proprie bensì i resti delle alghe morte (calce di alghe). Questo prodotto non è un prodotto della trasformazione di alghe bensì un «prodotto residuo». Si tratta pertanto di un minerale e non di un ingrediente di origine agricola. L'aggiunta di minerali per l'arricchimento di prodotti biologici è permesso unicamente se le prescrizioni specifiche relative all'alimentazione altrimenti non possono essere rispettate. Dato che Lithothamnium Calcareum viene utilizzato per prodotti senza o poveri di lattosio e che per questi prodotti non esistono prescrizioni di tipo nutrizionale per quanto riguarda il contenuto di calcio, l'aggiunta di Lithothamnium Calcareum non è ammessa.</p>
Uova e ovoprodotti	<p>Ovoprodotti liquidi, aggiunta: omogeneizzazione come procedimento di trasformazione ammesso va ora dichiarata. (Parte III, art. 6.3.2, 6.3.7)</p> <p>Ovoprodotti cotti, aggiunta: E 141 complessi di rame della clorofilla, cera d'api e gelatina sono stati eliminati. (Parte III, art. 6.5.6)</p> <p><b>Ammessi dal 2008 ma non elencati, adeguamento all'Ord.bio DEFR.</b></p>
Spezie, condimenti, brodi, minestre e salse	<p>Spezie, erbe essiccate e miscele di erbe: aggiunta sterilizzazione UVC come procedimento di trasformazione ammesso per spezie trasformate ulteriormente o destinate alla gastronomia. Aggiunta anche nelle prescrizioni relative alla dichiarazione. (Parte III, art. 7.1.3.1, 7.1.3.6, 7.1.4.1 e 7.1.4.5)</p>
Oli e grassi vegetali	<p> Nuovo termine «grassi tropicali», che possono essere scaldati al massimo a 190° C. (Parte III, cap. 8, Introduzione)</p> <p><b>Nella legge sulle derrate alimentari nel 2014 per l'olio d'oliva è stato introdotto il termine estrazione a freddo. Questo procedimento è altrettanto delicato come la spremitura a freddo. Le nostre direttive pertanto sono adeguate alla nuova legge sulle derrate alimentari.</b></p> <p>Oli e grassi per arrostitire e cuocere al forno nonché per l'ulteriore trasformazione: aggiunta carbonato di sodio Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> (soda). (Parte III, art. 8.2.4)</p> <p><b>La commissione del marchio aveva deciso già nel 2006 di permettere l'uso di soda, autorizzazione ora estesa anche all'Ord.bio.</b></p>
Dolciumi	<p>Tipi di zucchero, prodotti ottenuti da tipi di zucchero: nuovo capitolo (Parte III, art. 12.1)</p> <p><b>Il nuovo capitolo contiene le regole per l'uso degli zuccheri e dei prodotti ottenuti con diversi tipi di zuccheri finora mancanti nelle direttive. Non si tratta di nuove regole bensì della loro pubblicazione.</b></p>
Concimi e ammendanti	<p>Il capitolo ora è intitolato: Concimi, ammendanti e substrati con la Gemma sostanze ausiliarie. (Parte III, cap. 18)</p> <p><b>Rielaborazione formale completa, nessuna modifica sostanziale.</b></p>



**Direttive KAGfreiland**

In generale	<p>Le direttive sono state rielaborate dal punto di vista redazionale.</p>
Giovani animali	<p>Nei limiti del possibile i giovani animali vanno nutriti e allevati dalle proprie madri, risp. nel gruppo.</p> <p>La produzione di suinetti basata sulla divisione dei compiti è vietata. (Cap. 2.6)</p> <p><b>La separazione, risp. l'allevamento artificiale per motivi di salute è possibile.</b></p>
Trasporto, macellazione	<p>I trasporti di animali con il marchio KAGfreiland vanno eseguiti nel modo più delicato possibile e senza stress. I trasporti superflui sono da evitare. (Art. 4)</p> <p><b>Nei limiti del possibile vanno trasportati carcasse o prodotti anziché animali vivi. In tal senso KAGfreiland è favorevole alla macellazione al pascolo a condizione che sia possibile dal punto di vista legale e affianca i produttori nell'introduzione di questo tipo di macellazione.</b></p> <p>Il trasporto di animali nell'ultimo trimestre di gravidanza va possibilmente evitato. Lo spostamento degli animali dall'alpe o dall'azienda di allevamento all'azienda principale va effettuato al più tardi 14 giorni prima della data del parto prevista. La macellazione di animali gravidi, indipendentemente dallo stadio di gravidanza, può avvenire unicamente in caso di emergenza (medica). (Art. 4.2)</p> <p><b>Il trasporto di animali gravidi rappresenta un ulteriore fattore di stress per le madri e i nascituri. La macellazione di animali gravidi può avvenire solo in casi di emergenza per non causare inutili sofferenze al feto. In caso di incertezza va eseguita una diagnosi di gravidanza.</b></p>
Suini	<p>Aggiunta: Gli animali devono poter infilare il muso nel materiale e trasportare materiale con il grugno. (Art. 7.1.2)</p> <p><b>Definizione di quantità sufficiente per grufolare per i suini</b></p>
Ingrasso di pollame	<p>Aggiunta: al capitolo sono state aggiunte le prescrizioni relative al caso particolare dell'ingrasso di giovani maschi assieme all'allevamento di pollastrelle. (Cap. 9)</p> <p><b>L'allevamento delle pollastrelle assieme ai giovani galli per l'ingrasso è stato disciplinato in modo vincolante.</b></p>



### Direttive Bio Weide-Beef (BWB)

Permanenza	Permanenza durante gli ultimi 150 giorni (anziché 180 come finora) nel settore di produzione Bio Weide-Beef o in un'azienda di estivazione e alpeggio oppure su un pascolo comunitario giusta le direttive Bio Suisse. (Art. 4.5)
Notifica animali	Aggiunta: Le notifiche di stabulazione vanno effettuate possibilmente contemporaneamente alle notifiche ufficiali all'arrivo in azienda degli animali o, nel caso di allevamenti di vacche madri, alla nascita degli animali in azienda. La notifica va depositata al più tardi 150 giorni prima della macellazione. (Art. 5.3.11)



### Natura-Beef-Bio

Foraggiamento	Rinuncia all'alimentazione con olio di palma / grasso di palma dall'1.1.2018. (Art. 4.4.i) Verifica nelle aziende a partire dai controlli 2018/19. Stando agli accordi interprofessionali le miscele di mangimi di produttori svizzeri a partire dall'1.1.2018 non dovrebbero generalmente più contenere olio o grasso di palma. In caso di importazioni dirette al momento del controllo va presentata una conferma del produttore attestante che si tratta di miscele esenti da olio e grasso di palma.
---------------	--



### Direttive Demeter Agricoltura

In generale	
Periodi di conversione	Precisazione e rappresentazione più chiara del contrassegno Demeter durante la conversione (Allegato 13)
Commercializzazione	Precisazione, quando è necessario un controllo secondo le direttive Demeter presso un trasformatore per conto terzi. (Parte D, 2) Il controllo Demeter è sempre necessario in caso di trasformazione per più di 5 contadini bio / Demeter o in caso di raccolta, stoccaggio o macinazione di cereali.
Sanzioni	Diversi adeguamenti del regolamento sulle sanzioni. (Allegato 8)
Produzione vegetale	
Piantine, semente	Il trattamento successivo di piantine di alberi e di colture permanenti non biologiche, incl. asparagi e vite, con prodotti chimici di sintesi non è permesso. (Dir. 3.5.2.2.)
Concimazione viticoltura	Per la coltivazione di uva destinata alla produzione di vino, la quantità di concimi in tre anni consecutivi non deve superare 150 kg di azoto per ettaro. (Dir. 5.3.)
Microorganismi	L'uso di batteri rhizobia è ora permesso. (Allegato 1, 4.) I batteri rhizobia sono essenziali per la coltivazione di leguminose. Occorre la conferma di assenza di OGM.
Fertilizzanti	L'uso di inoculi del suolo, coadiuvanti per facilitare la semina e aggiunte ai concimi sono disciplinati in modo più preciso. (Allegato 1, 4.) Inoculi del suolo: coadiuvanti per gli organismi che vivono nel suolo (p. es. alghe, cereali fermentati); coadiuvanti per la semina (p. es. farine di roccia, polimeri naturali); aggiunte ai concimi (p. es. zolfo per liquame, carbonato di calcio, zeolite). Substrati, terricci, vasetti e coadiuvanti tecnici: menzionate nuove categorie di prodotti: vasetti biodegradabili, leganti biodegradabili, substrati per vasetti pressati, substrati di coltivazione, additivi ai substrati. (Allegato 1, 5.)
Prodotti contro le malattie delle piante	Alcune nuove autorizzazioni e applicazioni. (Allegato 2) Repellenti solo su parti di piante non consumate da persone e animali; colore (p. es. colla per insetti); sabbia di quarzo, silicato di alluminio, chitosan; additivi; microorganismi, acidi grassi, proteine idrolizzate, prodotti da applicare nelle stalle e sugli animali. Modifiche riguardo all'uso di oli (allegato 2, 4.) Emulsioni oleose (senza insetticidi chimici di sintesi) a base di oli vegetali: ora ammessi durante l'intero periodo vegetativo. Limitazione: emulsioni oleose (senza insetticidi chimici di sintesi) a base di oli di paraffina solo in colture permanenti e solo prima della fioritura.
Allevamento di animali	
Bovini, capre	Animali della specie bovina: stabulazione fissa con URA ammessa. Stabulazione fissa per capre solo fino al 31.12.2018. (Dir. 6.5.1.) Analogamente alle direttive Bio Suisse.
Galline ovaiole	La grandezza massima del branco è stata portata a 2000 galline ovaiole. Per azienda possono essere allevate al massimo 2000 galline ovaiole. (Dir. 6.5.3.) Branchi fino a un massimo di 2000 animali sono possibili se vi è una gestione delle uscite.
Allevamento di giovani galli	L'allevamento di pulcini maschi è obbligatorio dall'1.1.2019. (Dir. 6.5.3.1.)
Allevamento per diletto	L'allevamento per diletto e di animali tenuti per il proprio approvvigionamento è ora disciplinato. (Dir. 6.7.) Analogamente alle direttive Bio Suisse.
Mangimi	Rielaborazione della norma sull'acquisto di mangimi autorizzati. (Allegato 3) Precisazioni (p. es. additivi di origine agricola sempre bio), nuova rappresentazione.



### Convenzione Demeter Trasformazione

In generale	
Pulizia	Tutti i detersivi devono essere esenti da QAV (composti di ammonio quaternario). (Allegato I, art. 5.6.)
Contrassegno	Il logo Demeter viene ora utilizzato senza claim. (Allegato III, art. 3) Sulle nuove etichette viene utilizzato il logo Demeter senza la frase «Ausgezeichnet biodynamisch.», per il materiale esistente vige un periodo di transizione di dieci anni. Nuovo messaggio Demeter. (Allegato III, art. 4) Indicazione del trasformatore o del responsabile dell'immissione in commercio. (Allegato III, art. 4.1.5.) Norma che regola chi deve figurare sul prodotto come licenziatario. Nuova norma per prodotti di fibre Demeter. (Allegato III, art. 4.5.1.)
Prodotti specifici	
Frutta e verdura	Nuova norma sul riscaldamento di preparati a base di frutta e verdura. (Allegato II / 1, art. 1.2 e 2.2.3.)
Pane	Acerola Gemma ammessa per tutti i prodotti da forno, non solo per panini. (Allegato II / 2, art. 1.2.4.)
Latte	Durata di stoccaggio del latte di 48 ore abrogata. (Allegato II / 6, art. 2.) Adeguamento in base alle direttive Bio Suisse Per aumentare la massa secca di latte acidulo, iogurt, kefir e latticello è ora possibile ricorrere anche all'ultrafiltrazione e all'osmosi inversa. (Allegato II / 6, art. 3.3.4.) Come complemento all'evaporazione già ammessa. Obbligo di dichiarazione.
Grassi e oli	Disodorizzazione di grassi per l'ulteriore trasformazione: grassi tropicali per l'ulteriore trasformazione possono essere scaldati al massimo a 190 °C. (Allegato II / 8, art. 2.2.1.) Adeguamento alle direttive Bio Suisse.
Cosmetici	Microgranuli non sono ammessi (Allegato II / 10, art. 1.1.) Ora ammessi: decylglucoside, biossido di titanio e ossido di ferro per creme solari. (Allegato II / 10, art. 6.8.)
Apicoltura	Adeguamento dei prodotti ammessi in base all'elenco dei fattori di produzione del FiBL. (Allegato II / 13, All. 2) Per acido lattico e bacillus thuringiensis attualmente non sono notificati prodotti presso il FiBL e pertanto non possono essere utilizzati.
Vino	Imbottigliamento: oltre al vetro è ora ammesso anche l'uso di terracotta e porcellana. (Allegato II / 14, art. 1.15.) Solo materiali senza rivestimento interno.
Sidro, vino di frutta e aceto	Aceto ora nell'allegato II / 16 anziché allegato I / 1. (Allegato II / 16) Sono ora disciplinate le materie prime per la produzione di aceto. I procedimenti rimangono invariati.



### Migros-Bio Trasformazione

Acquacoltura	Debio non è più riconosciuto per prodotti di acquacoltura Migros Bio. Oltre a Bio Suisse, Naturland e Soil Association valgono ora anche i requisiti specifici per le specie di: Bioland, Organic Food Federation e BioGro. (Art. 4.2.6)
--------------	--

## Impressum

**Editore**  
Bio Suisse, 4053 Basilea, e  
FiBL, 5070 Frick

**Redazione:** Res Schmutz, FiBL  
**Layout:** Simone Bissig, FiBL

**Collaborazione**  
UFAG: Priska Dittrich, Peter Zbinden  
Bio Suisse: Beatrice Scheurer, Jasmin Siegrist

Demeter: Bettina Holenstein, Susanne Huber  
Natura-Beef-Bio: Daniel Flückiger  
Bio Weide-Beef: Andreas Schmidli  
Migros-Bio: Mirjam Sacchelli  
KAGfreiland: Tanja Kutzer

**Prezzo**  
**Download gratuito da** [www.shop.fibl.org](http://www.shop.fibl.org)  
Versione stampata (con spiegazioni):  
Fr. 3.-

### Normative bio 2018

A partire da febbraio 2018 saranno disponibili le «Normative bio 2018». Possono essere consultate online, scaricate gratuitamente o acquistate su CD a fr. 30.-. Sono disponibili in tre lingue (D, F, I).

→ [www.bioaktuell.ch](http://www.bioaktuell.ch)  
→ Acquisto CD / no. ordinazione 1283  
FiBL, tel. 062 865 72 72  
[info.suisse@fibl.org](mailto:info.suisse@fibl.org), [www.shop.fibl.org](http://www.shop.fibl.org)